MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

# Art. 12-quater

## Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore."

Versione in vigore dal 26 luglio 2008, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica |
| Estremi | Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2008 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica/art-12-quater-modifiche-all-articolo-25-delle-disposizioni-di-cui-al-decreto-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it